

DELIBERAZIONE 2 LUGLIO 2026

236/2026/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL, PER IL SETTIMO PERIODO DI REGOLAZIONE 2028 - 2031 (7PR GNL)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1393^a riunione del 2 luglio 2026

VISTI:

- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 13 dicembre 2007 – versione consolidata Gazzetta ufficiale del 7 giugno 2016, C 202/49 (di seguito: TFUE);
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga la direttiva 2009/73/CE (di seguito: direttiva (UE) 2024/1788);
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (Regolamento TEN-E);
- il regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (di seguito: regolamento (UE) 2024/1789);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito: decreto legislativo 257/16);

- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge. 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, come convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto-legge 17 maggio 22, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2025 di individuazione delle infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone in Sardegna – *virtual pipeline*, che sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2022 (di seguito: dPCM 10 settembre 2025);
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 agosto 2024 (di seguito: decreto 9 agosto 2024);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 660/2017/R/GAS) e il relativo Allegato A (TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2019, 168/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 168/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 139/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A (RTTG 6PRT);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A (TIROSS);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 196/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A (RTRG 6PR GNL);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2023, 279/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2023, 288/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 288/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM) e il relativo Allegato A;
- il parere dell'Autorità 19 marzo 2024, 88/2024/I/GAS (di seguito: parere 88/2024/I/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2024, 253/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 253/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 513/2024/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 130/2025/R/COM);

- la deliberazione dell’Autorità 1° aprile 2025, 136/2025/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 15 aprile 2025, 170/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 170/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2025, 215/2025/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 1° luglio 2025, 293/2025/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2025, 369/2025/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2025, 390/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 390/2025/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 3 febbraio 2026, 16/2026/R/GAS (di seguito: deliberazione 16/2026/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2026, 87/2026/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 2 luglio 2026, 235/2026/R/GAS;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 aprile 2026, 135/2026/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 135/2026/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 12 maggio 2026, 165/2026/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 165/2026/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 31 della direttiva (UE) 2024/1788 prevede che gli Stati Membri attuino un sistema di accesso dei terzi agli impianti di rigassificazione del Gnl analogo a quello previsto per le reti di distribuzione e trasporto di gas naturale, basato su tariffe pubblicate applicate obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema; le tariffe o le metodologie tariffarie devono essere approvate dall’autorità nazionale di regolazione prima della loro entrata in vigore;
- l’articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1789 disciplina i criteri di accesso agli impianti di rigassificazione del Gnl, al fine di assicurare che i gestori offrano servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti del sistema;
- l’articolo 34 del regolamento (UE) 2024/1789 prevede che al fine di garantire tariffe trasparenti, obiettive e non discriminatorie e facilitare l’utilizzo efficiente delle infrastrutture, i gestori dei sistemi di Gnl o le autorità di regolazione competenti pubblichino informazioni sufficientemente dettagliate sulla metodologia e la struttura delle tariffe per le infrastrutture soggette all’accesso regolamentato di terzi;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità persegua la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario armonizzi gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95, prevede che l’Autorità stabilisca ed aggiorni le tariffe in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione

degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

- l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 164/00, definisce “impianto di Gnl” un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl), comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto, con l'esclusione di eventuali serbatoi ubicati presso i terminali non funzionali al ciclo di rigassificazione e utilizzati per l'attività di stoccaggio;
- l'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 164/00, prevede, tra l'altro, che l'Autorità determini le tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito e permettere la realizzazione degli investimenti per il potenziamento delle capacità di rigassificazione del Gnl;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che l'Autorità definisca i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell'utilizzo dei terminali di Gnl in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che detengono terminali di Gnl;
- l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 93/11, prevede l'individuazione delle necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di rigassificazione di Gnl, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale, anche con riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie in materia di energia;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 93/11, le opere necessarie per i terminali di Gnl, compresi gli impianti di rigassificazione, sono annoverate tra le infrastrutture strategiche di cui al comma 1 del medesimo articolo, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;
- in considerazione della situazione eccezionale del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo-ucraino, l'articolo 21 del decreto-legge 17/22 ha emanato disposizioni finalizzate ad accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale, prevedendo in particolare che il Ministro competente possa adottare misure volte ad ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali e meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di Gnl, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza;
- inoltre, l'articolo 5 del decreto-legge 50/22, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, prevede disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione “*[i]n considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale*”; in particolare:
 - a) il comma 1 del medesimo articolo dispone, tra l'altro, che: i) le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione mediante unità galleggianti di

stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e che ii) per la realizzazione di tali opere sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, uno o più Commissari straordinari di Governo con poteri autorizzativi;

- b) il comma 8 del medesimo articolo istituisce un fondo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043 destinato *“a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unità di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali”*;
- c) il comma 13bis prevede che *“Per le medesime finalità di cui al comma 1, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti anche le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante terminali di rigassificazione esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purché non comportino un aumento dell'estensione dell'area marina su cui insiste il manufatto.”*;
- con il decreto 9 agosto 2024, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 50/22, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, sentita l'Autorità (cfr. parere 88/2024/I/GAS), ha definito i criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo di cui al medesimo articolo 5, destinato a coprire la quota dei ricavi delle nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione eccedente quella garantita dai criteri di regolazione tariffaria; ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto 9 agosto 2024, la misura è stata notificata ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TFUE e, pertanto, l'esecuzione della stessa resta sospesa fino alla positiva decisione sulla compatibilità con il mercato interno da parte della Commissione europea.

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE ALLA REGOLAZIONE TARIFFARIA COMUNE AI SERVIZI INFRASTRUTTURALI DEI SETTORI ELETTRICO E GAS:

- con la deliberazione 614/2021/R/COM, l’Autorità ha definito i criteri di determinazione e aggiornamento del WACC per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027) comuni per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas;
- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l’Autorità ha approvato i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche ROSS-base per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas per il periodo 2024-2031 (TIROSS);
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l’Autorità ha definito le modalità applicative dei criteri ROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, riguardanti anche le modalità di determinazione (*ex ante* ed *ex post*) dei tassi di variazione dell’inflazione e dell’Indice di rivalutazione degli investimenti;
- con la deliberazione 513/2024/R/COM, l’Autorità ha approvato i criteri di aggiornamento del parametro *beta asset* e del tasso di remunerazione del capitale investito per il sub-periodo 2025-2027 per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, determinando, per il servizio di rigassificazione del Gnl, il WACC pari a 6,2%;
- con la deliberazione 130/2025/R/COM, l’Autorità ha modificato i criteri di rivalutazione dei costi di capitale per tutti i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, adottando, a decorrere dalle rivalutazioni rilevanti per le tariffe dell’anno 2025 (ossia per la costruzione dell’Indice con base 1 nell’anno 2024), il tasso di variazione dell’Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione Europea relativo all’Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all’indice generale pubblicato da Eurostat, in luogo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat;
- con la deliberazione 390/2025/R/COM, l’Autorità ha adottato disposizioni per l’adeguamento di specifici istituti della regolazione ROSS.

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE ALLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL:

- con la deliberazione 196/2023/R/GAS, come modificata con la deliberazione 253/2024/R/GAS, l’Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl nel sesto periodo di regolazione 2024-2027 (RTRG 6PR GNL); in tale sede, l’Autorità ha previsto di non applicare i criteri ROSS al servizio di rigassificazione del Gnl, considerate le peculiarità del servizio rispetto ai servizi infrastrutturali a rete quali i servizi di trasporto e di distribuzione, pur mutuando alcuni criteri generali di riconoscimento dei costi di cui al TIROSS – in particolare, il trattamento delle partite inflattive, incluse le rideterminazioni *ex post* comuni a tutti i servizi infrastrutturali energetici soggetti ai criteri ROSS, e il *lag* regolatorio nel riconoscimento dei costi di capitale;
- la RTRG 6PR GNL definisce i criteri di determinazione dei ricavi di riferimento del servizio di rigassificazione (Titolo II), i meccanismi di copertura e perequazione dei ricavi (Titolo III), i criteri di determinazione dei corrispettivi tariffari (Titolo IV),

- specifiche disposizioni regolatorie applicabili ai depositi di Gnl dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione del Gnl e ai servizi c.d. *small scale LNG* (Titolo V), e modalità e tempistiche per l'approvazione delle proposte tariffarie e obblighi informativi per i gestori del servizio (Titolo VI);
- in particolare, l'articolo 4 della RTRG 6PR GNL prevede che il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni avvenga a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità;
 - gli articoli 17, 18 e 19 della RTRG 6PR GNL disciplinano la titolarità e le modalità applicative del c.d. fattore di copertura dei ricavi, in base alle quali:
 - a) la titolarità del fattore di copertura dei ricavi è riconosciuta per 20 anni:
 - (i) ai terminali che hanno acquisito il diritto all'applicazione del fattore di copertura dei ricavi, in conformità alla disciplina vigente nei precedenti periodi di regolazione;
 - (ii) ai nuovi terminali di Gnl, o potenziamenti dei terminali esistenti, inclusi nell'elenco delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 3 del decreto-legge 50/22;
 - b) il livello di copertura dei ricavi (parametro *a*) è pari al 64% o, per i nuovi terminali o potenziamenti dei terminali esistenti, è determinato dall'Autorità inferiore o uguale al 64% sulla base degli esiti dell'analisi costi-benefici presentata dal promotore;
 - ai sensi dell'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, entro il 30 aprile di ogni anno le imprese di rigassificazione presentano all'Autorità le proposte tariffarie per l'anno $t+1$, trasmettendo altresì la proposta di rideterminazione dei ricavi di riferimento dell'anno t , nonché i relativi corrispettivi *pro forma*, sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo, delle variazioni inflattive sulla base dei valori consuntivati o delle stime più aggiornate, e dell'eventuale aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale;
 - contestualmente alla proposta tariffaria, le imprese di rigassificazione presentano, ai sensi dell'articolo 30 della RTRG 6PR GNL, informazioni sugli investimenti e le dismissioni programmate per i 4 anni successivi;
 - l'articolo 32 della RTRG 6PR GNL, con esclusivo riferimento alle capacità di rigassificazione conferite sulla base delle tariffe regolate, istituisce un meccanismo di compensazione dei maggiori o minori livelli tariffari di un anno nei livelli tariffari dell'anno $t+2$.

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE ALLA REGOLAZIONE DELL'ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL:

- con la deliberazione 660/2017/R/GAS, l'Autorità ha definito le garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del Gnl (TIRG), introducendo meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;

- con la deliberazione 168/2019/R/GAS, l’Autorità ha definito i criteri di regolazione delle condizioni, anche economiche, di accesso e di erogazione dei servizi offerti mediante depositi di stoccaggio di Gnl e disposizioni in materia di separazione contabile per i servizi *small scale LNG* (SSLNG), in applicazione delle previsioni normative di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 257/2016;
- con la deliberazione 288/2023/R/GAS, recante disposizioni per la definizione dei prezzi di riserva per il conferimento di capacità di rigassificazione, l’Autorità ha previsto, tra l’altro, che i corrispettivi di assegnazione della capacità di rigassificazione negoziati nelle procedure di conferimento di prodotti di durata annuale o superiore includano i costi di capacità di trasporto, valutati sulla base dei corrispettivi vigenti al momento del conferimento, e che le imprese di rigassificazione regolino, a valere sul “Conto oneri impianti di rigassificazione”, le differenze fra i corrispettivi di capacità di trasporto effettivamente sostenuti in relazione alle capacità di rigassificazione conferite e quelli considerati nell’ambito dei corrispettivi di assegnazione della capacità di rigassificazione, rivalutati sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo rilevante ai fini degli aggiornamenti tariffari (cfr. punti 2 e 4).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 16/2026/R/GAS l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto e misura del gas naturale per il settimo periodo di regolazione (7PRT), decorrente dal 2028;
- nell’ambito di tale procedimento, con il documento per la consultazione 165/2026/R/GAS, che illustra gli orientamenti dell’Autorità in materia di criteri di determinazione dei ricavi riconosciuti e di determinazione dei prezzi di riferimento del servizio di trasporto del gas naturale per il 7PRT, l’Autorità ha posto in consultazione, tra l’altro:
 - a) il superamento della misura di compensazione del c.d. *lag* regolatorio nel riconoscimento degli investimenti entrati in esercizio negli anni 2014-2016 (cfr. punto 11.18), potendo considerare la remunerazione aggiuntiva fin qui riconosciuta sufficiente all’attenuazione dell’impatto del *lag* regolatorio sui riconoscimenti tariffari;
 - b) la definizione di un tasso di remunerazione delle immobilizzazioni in corso che rifletta maggiormente il costo del capitale di debito (cfr. punto 11.12);
 - c) l’introduzione di meccanismi di efficientamento dei costi di capitale (cfr. punti 12.8 e ss.);
 - d) l’equalizzazione dei corrispettivi di entrata dai terminali di rigassificazione (cfr. punti 21.9 e 21.10);
 - e) l’opportunità di procedere ad ulteriori approfondimenti sull’applicazione di uno sconto ai punti di entrata da Gnl, anche in considerazione delle conseguenze relative al livello degli altri corrispettivi di entrata (punti 21.11-21.13);

- con il documento per la consultazione 135/2026/R/GAS l’Autorità ha illustrato le modalità di attuazione del dPCM 10 settembre 2025 in materia di opere e infrastrutture necessarie al *phase out* dell’utilizzo del carbone in Sardegna.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl per il settimo periodo di regolazione (7PR GNL), decorrente dal 2028;
- dal momento che non si prevedono evoluzioni dell’attività di rigassificazione tali da comportare la necessità di revisione dei criteri di regolazione tariffaria oggi vigenti, sia opportuno definire i nuovi criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione per il 7PR GNL in sostanziale continuità con quelli vigenti per il 6PR GNL, inclusa la mancata applicazione al servizio di rigassificazione dei criteri ROSS, pur assicurando l’applicazione, ove opportuno, dei criteri generali di riconoscimento dei costi comuni a tutti i servizi regolati di cui al TIROSS, in coerenza con l’impianto regolatorio oggi vigente di cui alla RTRG 6PRT;
- sia altresì opportuno tener conto, nell’ambito della regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl, di alcune specifiche misure di riconoscimento dei costi già prospettate dall’Autorità nell’ambito del documento per la consultazione 165/2026/R/GAS per il servizio di trasporto, e in particolare:
 - a) il superamento della misura compensativa del *lag* regolatorio nel riconoscimento dei costi di capitale relativi agli anni 2014-2016;
 - b) il riconoscimento di eventuali oneri finanziari capitalizzati nei limiti di un tasso determinato in coerenza con i criteri che saranno definiti per il tasso di remunerazione delle immobilizzazioni in corso in esito al documento per la consultazione 165/2026/R/GAS;
 - c) introdurre la possibilità di attivare, quale declinazione applicativa dei principi di efficienza ed economicità degli investimenti già vigenti, specifici schemi di incentivazione all’efficientamento dei costi di capitale in relazione ad eventuali nuovi terminali o potenziamento dei terminali esistenti;
- la scelta di procedere nei termini di cui sopra non richieda, da parte dell’Autorità, la pubblicazione d’uno specifico documento per la consultazione, in quanto la disciplina vigente è nota, così come le misure già rappresentate nel documento per la consultazione 165/2026/R/GAS; la consultazione su tale possibile scelta, pertanto, richiede la fissazione d’un termine entro il quale i soggetti interessati possano formulare osservazioni sull’ipotesi di detta sostanziale continuità dei criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione per il 7PR GNL (nei termini di cui sopra); resta peraltro evidente che, qualora dalle osservazioni pervenute emergesse l’opportunità di introdurre elementi di innovazione rispetto alla regolazione vigente che si intende mantenere, l’Autorità si riserva di pubblicare appositi documenti per la consultazione;
- sia in ogni caso opportuno rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi in esito alle valutazioni della Commissione Europea sul fondo previsto dall’articolo 5 del

decreto-legge 50/2022, l'introduzione di eventuali specifiche disposizioni di raccordo tra le modalità operative di gestione tale fondo e quelle del fattore di copertura dei ricavi, riguardanti in particolare le tempistiche e il contenuto informativo degli obblighi informativi in capo alle imprese di rigassificazione

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe del servizio di rigassificazione del Gnl, per il settimo periodo di regolazione (7PR GNL);
2. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al precedente punto 1 al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia (DINE), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di eventuali documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
3. di porre in consultazione l'orientamento di conformare la disciplina dei provvedimenti di cui al punto 1, in sostanziale continuità con i criteri vigenti per il 6PR GNL, secondo quanto precisato in motivazione;
4. di invitare tutti i soggetti interessati a formulare osservazioni in merito all'orientamento di cui al precedente punto 3 entro il 30 settembre 2026, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.arera.it; l'Autorità si riserva di pubblicare specifici documenti per la consultazione, laddove ne ravvisi l'opportunità in seguito alle osservazioni pervenute;
5. di dare pubblicità della consultazione di cui al precedente punto anche attraverso un comunicato sul sito internet dell'Autorità e prevedere che le risposte dei soggetti interessati siano destinate alla pubblicazione, secondo le usuali previsioni dell'Autorità in materia di confidenzialità, protezione dati e *privacy*, come riportate nell'*Appendice A*;
6. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 31 marzo 2027;
7. di rendere disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, eventuali documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
8. di pubblicare il presente provvedimento e l'*Appendice A* sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua